

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1442 DEL 25 SETTEMBRE 2020

Nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Finalità e definizioni

Art. 1 (Finalità)

1. La presente deliberazione stabilisce criteri e modalità per la concessione di garanzie:
 - a) anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
 - b) a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020.

Art. 2 (Definizione di PMI)

1. Ai fini della presente deliberazione si applica la definizione di microimpresa, di piccola impresa e di media impresa (PMI) prevista dall'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014.

TITOLO II UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 14/2016 E 14/2018

- #### CAPO I
- Estensione dei destinatari finali alle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 3

(Soggetti destinatari finali a valere sulle dotazioni di cui alle leggi regionali 14/2016 e 14/2018)

1. A valere sulle dotazioni assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 14/2016 e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 14/2018, oltre ai soggetti di cui all'articolo 7 del "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.", emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2016, n. 223, e successive modifiche, possono essere concesse garanzie anche a favore di altre imprese iscritte al Registro delle imprese e aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. In conformità alla definizione di impresa di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 651/2014, possono essere destinatari delle garanzie di cui al comma 1 anche i liberi professionisti aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiati dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Ai fini dell'accesso alle garanzie di cui al presente articolo, le imprese richiedenti presentano, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TITOLO III

UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3/2020

CAPO I

Garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 4

*(Soggetti destinatari finali a valere sulle dotazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
regionale 3/2020)*

1. Le dotazioni assegnate ai Confidi ai sensi all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, sono destinate alla concessione di garanzie a favore di imprese iscritte al Registro delle imprese e aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Una quota delle dotazioni assegnate, definita nel provvedimento di riparto di cui all'articolo 4, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 417, in conformità a quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, è destinata alla concessione al soggetto destinatario finale delle garanzie di una contribuzione integrativa delle garanzie stesse per l'ulteriore abbattimento delle commissioni di garanzia fino al 50 per

cento del loro importo.

3. In conformità alla definizione di impresa di cui all'articolo 1 dell'Allegato I del regolamento (UE) 651/2014, possono essere destinatari delle garanzie anche i liberi professionisti aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiati dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Ai fini dell'accesso alle garanzie e alle contribuzioni integrative di cui al presente articolo, le imprese richiedenti presentano, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale attestano di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TITOLO IV REGIME DI AIUTO

CAPO I Applicazione del "de minimis"

Art. 5 (*"de minimis"*)

1. Le agevolazioni relative alle garanzie e alle contribuzioni integrative a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla presente deliberazione, sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, in conformità a quanto stabilito al riguardo dal "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.", emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2016, n. 223, e successive modifiche.

CAPO II Cumulabilità

Art. 6 (*Cumulabilità*)

1. Nel rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e in conformità all'articolo 3 bis, comma 6, della legge 3/2020, le garanzie e le contribuzioni integrative concesse ai sensi della presente deliberazione sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni pubblici, inclusi quelli previsti dai provvedimenti dello Stato emanati per fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TITOLO V
ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE
REGIONALE 3/2020

CAPO I
Confidi assegnatari e modalità di assegnazione

Art. 7

(Soggetti assegnatari delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020)

1. Sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 417.

Art. 8

(Destinazione delle risorse assegnate)

1. Le risorse assegnate ai sensi del presente titolo sono destinate alla costituzione da parte del soggetto assegnatario di un apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente, fatto salvo quanto previsto al comma 2, alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 4.
2. Una quota delle assegnazioni, definita nel provvedimento di riparto di cui all'articolo 4, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 417, in conformità a quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, è destinata alla concessione al soggetto destinatario finale delle garanzie di una contribuzione integrativa delle garanzie stesse per l'ulteriore abbattimento delle commissioni di garanzia fino al 50 per cento del loro importo.
3. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio, il soggetto assegnatario evidenzia la destinazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 9

(Obblighi dei soggetti assegnatari)

1. I soggetti assegnatari hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto dall'articolo 10.
2. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, l'assegnazione è revocata e le somme assegnate sono restituite alla Regione in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 10

(Monitoraggio)

1. Annualmente, entro 6 mesi dalla scadenza del loro esercizio contabile, i soggetti assegnatari trasmettono alla Struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese i dati relativi ai soggetti destinatari finali, all'importo delle garanzie rilasciate e delle agevolazioni concesse nel corso dell'esercizio scaduto, a valere sulle risorse assegnate ai sensi della presente deliberazione.
2. I soggetti assegnatari conservano le registrazioni particolareggiate relative alle garanzie

concesse in base alla presente deliberazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni pertinenti siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione e devono essere fornite alla Struttura regionale competente a semplice richiesta della stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE